

STATUTO

**LA PRIMA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POZZUOLI NA TRAVERSA
SOLFATARA 3

Numero REA: NA - 807711

Codice fiscale: 06313091214

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

Arienzo, 17 GIUGNO 2016.

ALLEGATO "A"
ALLA RACC.10025

S T A T U T O

TITOLO I

Costituzione, sede, durata, scopo, oggetto e requisiti mutualistici

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI

E' costituita una Società Cooperativa Sociale a r.l. - O.n.l.u.s. denominata:

"LA PRIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L."

validamente identificabile in sigla con la denominazione "La Prima s.c.s.r.l."

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonchè le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2

SEDE

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Pozzuoli (NA) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

ARTICOLO 3

DURATA

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2060 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 4

SCOPO SOCIALE

Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge n. 381/1991.

Inoltre la cooperativa persegue anche l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, commissionati anche da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalti; il tutto finalizzato all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate

ed ispirate ai principi della mutualità, ai sensi degli articoli 1, lett. b) e 4 della Legge n. 381/1991.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci possono instaurare con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro ex art.1 c.3 L. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è impegnata.

In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali.

La società si propone di promuovere anche azioni finalizzate all'Integrazione degli stranieri ed all'educazione interculturale, alla valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche, alla formazione, assistenza ed accoglienza degli stranieri adulti e dei minori stranieri non accompagnati.

La cooperativa di cui alla L.381/91 è considerata a mutualità prevalente di diritto ex art.111 septies disp. att. che individua una sorta di presunzione di prevalenza qualificata dal rinvio alle discipline settoriali art.2520 c.c.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ARTICOLO 5

OGGETTO

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, ha per oggetto la realizzazione e la gestione, sia direttamente che indirettamente, dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi di cui all'art. 1 lett. a) della L. 381/1991, e le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 lett. b) e art. 4 della L. 381/1991;

la realizzazione e la gestione di ogni e qualsivoglia attività imprenditoriale comunque utile o necessaria per il conseguimento degli scopi sociali, quali a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

a) La gestione di servizi socio sanitari quali: i servizi di assistenza domiciliare e gestione case protette, centri diurni e/o notturni per anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali, minori, giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli politici; problematiche inerenti l'infanzia, l'adolescenza, la donna e la famiglia; dipendenti dalle droghe, tabagismo ed alcolismo;

b) Prestazioni di servizi infermieristici e riabilitativi;

c) Eseguire servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico, compreso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza, e di assistenza scolastica ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati; Organizzare comunità alloggio, case-famiglia, gruppi appartamento e strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria; istituire e gestire centri di riabilitazione e centri socio-educativi;

d) Promuovere e gestire attività ricreative e sportive a favore delle fasce deboli e non, all'aperto e/o in palestra, piscine o altre strutture idonee con possibilità di impiantare tali strutture ex novo;

e) La ricerca, la promozione, la progettazione, la gestione, la realizzazione di iniziative nel campo della finanza etica, della microfinanza, della responsabilità sociale di impresa (CSR), del commercio equo e solidale, del turismo responsabile, del consumo critico e dell'economia solidale e sostenibile in genere.

La cooperativa, nell'ambito di tali settori, potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- promuovere iniziative di sostegno al consumo sostenibile e responsabile in tutti i settori della vita;
- costituzione, promozione e gestione di G.A.S. (Gruppi di Acquisto Solidali);
- favorire il consumo consapevole e valorizzare i prodotti naturali, biologici, ecologici, "equo e solidali", "a chilometri zero" (provenienti dalla filiera corta dei produttori locali), anche attraverso il commercio all'ingrosso e al dettaglio di tali prodotti, la gestione di botteghe o punti vendita, l'importazione diretta o tramite terzi;
- promozione e consulenza nel campo della bio-edilizia e bio-architettura;
- promozione e sostegno di un turismo responsabile basato su valori di giustizia e solidarietà anche attraverso la progettazione, l'organizzazione, l'offerta di viaggi, escursioni, gite, visite, soggiorni in Italia o all'estero, attraverso la creazione di una rete di punti informativi e agenzie;
- promuovere interventi per il controllo dei beni e dei servizi, che devono essere prodotti ed erogati secondo norme di sicurezza per il consumatore, di tutela ambientale, di salvaguardia sociale;
- consulenza per l'adozione dell'SA8000 o di altre norme etiche internazionali, consulenza per l'adozione del bilancio sociale, del bilancio di missione, di codici etici;
- valutazione etico-sociale di aziende ed enti, individuazione dei punti di criticità etici, ed elaborazione di rating etico;

- | | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• progettazione e valutazione di prodotti di finanza etica; | |
| | <ul style="list-style-type: none">• consulenza e assistenza tecnica a progetti di finanza etica, microfinanza, microcredito e prestito d'onore anche attraverso servizi di preistruttoria bancaria;• elaborazione di campagne di comunicazione etica e marketing sociale;• progettazione e gestione di marchi etici; <p>f) la promozione e l'implementazione di politiche energetiche finalizzate allo sviluppo sostenibile anche attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">• la progettazione, la costruzione, l'installazione, la gestione, la fornitura, il monitoraggio e la manutenzione di ogni tipo d'impianti ed in particolare impianti per la produzione e la distribuzione di energia, impianti basati sull'impiego di energie rinnovabili, impianti e prodotti per risparmio energetico;• l'individuazione e la realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative per il risparmio energetico di edifici pubblici e privati;• la ricerca, la produzione, l'approvvigionamento, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione, lo scambio, la commercializzazione, l'utilizzo e il recupero delle energie e il conseguente sviluppo di tecnologie adatte allo scopo;• lo sviluppo e l'offerta di servizi energetici in generale e in particolare l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di qualsiasi intervento comunque finalizzato al risparmio, alla riduzione e/o al contenimento dei consumi di energia, all'uso razionale dell'energia ed al miglioramento dell'efficienza energetica, nonché ogni attività propria delle c.d. "ESCO";• la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie nel settore energetico;• emissione, commercializzazione, scambio dei diritti associati alle emissioni evitate di anidride carbonica e/o altre sostanze clima alteranti; <p>g) promuovere attività e iniziative occupazionali e lo sviluppo di imprese di nuova costituzione con particolare riferimento al settore cooperativo e ai giovani in cerca di prima occupazione anche attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'analisi dei bisogni nel contesto territoriale di riferimento, analisi di prefattibilità, ricerche di mercato, assistenza alla progettazione, assistenza allo start up attraverso l'offerta di servizi di sostegno, affiancamento, accompagnamento, tutoraggio, supervisione, valutazione, selezione, studi di fattibilità, piani d'impresa, business plan;• la ricerca delle fonti di finanziamento anche attraverso la consulenza per l'accesso ad incentivi di natura pubblica (leggi comunitarie, nazionali, regionali, locali) o finanziamenti privati;• consulenza e promozione alla creazione di strutture consortili, allo sviluppo di sistemi locali e reti di imprese; | |

h) la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio, paesaggistico ed ambientale anche attraverso :

- la realizzazione, commercializzazione e gestione di prodotti e servizi nel campo dell'ambiente, dell'ecologia;
- l'organizzazione di idonee strutture tecniche ed elaborazione di progetti e piani finanziari nei settori dell'acqua, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, con particolare riferimento al monitoraggio del territorio a fini ambientali;
- gestione di attività di rigenerazione, di riciclaggio di qualsiasi materiale e servizi di raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti di ogni natura, qualità o accezione;

i) la gestione, manutenzione, e sorveglianza aree storiche, architettoniche, e archeologiche, musei;

l) la gestione di attività educative e formative a favore dei propri soci e non soci, soprattutto se soggetti svantaggiati, anche attraverso:

- l'analisi dei fabbisogni formativi;
- la promozione, l'elaborazione di studi, ricerche di base ed applicata, attività scientifiche e didattiche, nel campo delle metodologie avanzate, nel campo dell'orientamento, della formazione e dell'aggiornamento professionale;
- servizi di supervisione e consulenza alla progettazione;
- progettazione di percorsi integrati di formazione, orientamento e consulenza, finanziati con fondi pubblici o privati;
- adesione e collaborazione a progetti di formazione nei più diversi settori sia con strutture nazionali che internazionali;
- costituzione comitati scientifici, gruppi di lavoro;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di master, corsi di formazione e di orientamento professionale, corsi scolastici, universitari e post-universitari, seminari;
- l'organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento e o di formazione su diversi temi specifici per il personale della scuola, di enti pubblici e di organizzazioni private;
- la fornitura di servizi di formazione a organizzazioni pubbliche e private di qualunque tipo per il miglioramento della loro capacità di raggiungere gli scopi istituzionali e societari;
- erogazione di docenze nell'ambito della formazione e dell'orientamento;
- l'offerta di servizi di rendicontazione e/o di assistenza amministrativa per la gestione di percorsi formativi;
- gestione di centri e scuole di addestramento, qualificazione, riqualificazione professionale;
- la pubblicazione in proprio di atti, lavori, programmi, relativi all'attività svolta;

m) Gestione mense pubbliche e private.

La Cooperativa, inoltre, potrà:

- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;

- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;

- costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali;

- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;

- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- effettuare la raccolta del prestito da soci nel rispetto di tutte le normative vigenti secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dell'Organo Amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;

- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi, ordini o albi professionali;

- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la Cooperativa Sociale è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comunitarie.

ARTICOLO 6

REQUISITI MUTUALISTICI

La società cooperativa sociale "**LA PRIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a r.l.**" deve intendersi a mutualità prevalente

di diritto ex art.111 septiens disp.att. e art.2520 c.c.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

ARTICOLO 7

REGOLAMENTI

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

TITOLO II

PATRIMONIO

ARTICOLO 8

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore non inferiore a Euro 50,00 (cinquantacinque) ciascuna. Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere al di sotto di 25,00 (venticinque) euro.

Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, II° co. del c.c..

Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 9

IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali;

b) dalla riserva legale;

c) dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

d) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci

sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge

31 gennaio 1992, n.59;

e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'art.15;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei Soci e da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale.

Le riserve comunque costituite, salve quelle di cui alla precedente lettera e), sono indivisibili e conseguentemente non sono ripartibili tra i soci nè durante l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

La cooperativa, ove ne ricorrano i necessari requisiti, potrà emettere prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari, nel rispetto delle norme di cui all'art. 2526 c.c.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 10

SOCI - NUMERO E REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono essere ammesse le persone fisiche, le persone giuridiche nonché gli Enti Pubblici e privati.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa.

Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei Soci in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa

di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

I soci lavoratori, che si qualificano come comproprietari di impresa collettiva, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali, alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, del tipo di rapporto instaurato, discendono tutte le conseguenze di ordine fiscale, previdenziale e assicurativo.

ARTICOLO 11

SOCI - AMMISSIONE DEI SOCI

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all'Organo di Amministrazione. La domanda deve contenere:

- a)-la indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza e codice fiscale o denominazione sociale del richiedente;
- b)-la indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente art.10;
- c)-la indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- d)-la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci;
- e)-la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 10 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sociale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione. L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

ARTICOLO 12

CATEGORIA DEI SOCI

E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione:

1. Soci Cooperatori, disciplinati dalla normativa vigente;
2. Soci Volontari, disciplinati dall'art. 2 L. 381/91
3. Soci Finanziatori (ove ricorrono i presupposti di legge ex art. 2526 c.c.).

ARTICOLO 13

SOCI FINANZIATORI

Se ricorrono le condizioni la società può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, nel rispetto delle norme (anche speciali) ed in particolar modo dell'articolo 2526 c.c.

ARTICOLO 14

CATEGORIE SPECIALI DI SOCI

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno riguardo le modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di un'obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

ARTICOLO 15

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, i soci sono tenuti:

- a) al versamento immediato dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- b) al versamento, in un'unica soluzione o ratealmente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea dei Soci in sede di

approvazione del bilancio;

c) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;

d) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 16

TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA

La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui all'art.41.

ARTICOLO 17

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione, per causa di morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 18

RECESSO

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne domanda motivata.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura

dell'Organo Amministrativo.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne comunicazione scritta al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 41. Il recesso del Socio è ammesso oltre che nei casi consentiti dalla legge, quando il socio perde i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale.

Non è previsto il recesso parziale del socio.

In ogni caso non è consentito il recesso al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

ARTICOLO 19

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla sola liquidazione della quota effettivamente versata.

ARTICOLO 20

ESCLUSIONE DEI SOCI

Può essere escluso dalla Società con deliberazione dell'Organo Amministrativo il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
4. da oltre tre mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società;
5. svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
7. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, il socio che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la Società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al-

l'Assemblea ordinaria.

Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

ARTICOLO 21

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche l'immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso e dei rapporti di lavoro in essere, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei Soci.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

ARTICOLO 22

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE

Il Socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso delle quota versata a norma dell'art. 2535 c.c. ma non al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi del art. 2545 quinquies del cod. civ.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Cooperativa, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di 5 anni.

In ogni caso, fino a quando la Cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 23

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Amministratore Unico;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Comitato Esecutivo;
- il Direttore Generale;
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore Contabile.

ARTICOLO 24

ASSEMBLEA DEI SOCI

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che siano in regola coi versamenti dovuti.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota versata.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci.

Fino a che la Società non farà ricorso al capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, l'Organo Amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:

- a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti;
- b) Lettera consegnata a mano ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere firmata in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;
- c) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le assemblee sono presiedute dal legale rappresentante, in caso di suo impedimento, l'Assemblea designa, tra i soci, un presidente.

ARTICOLO 25

POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci:

- approva il bilancio;
- nomina l'Amministratore Unico;
- nomina il Consiglio di Amministrazione, eleggendo tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente. Ne fissa il numero ed il compenso;
- revoca l'Organo Amministrativo;
- nomina il Revisore Contabile, se necessario, fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico;

- nomina i Sindaci, se necessario, e ne approva il compenso

per tutta la durata dell'incarico;

- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stesse da parte dall'Organo Amministrativo;

- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dall'Organo Amministrativo;

- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dall'Organo Amministrativo, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;

- delibera sulla modifica dell'Atto Costitutivo, sullo scioglimento della Cooperativa e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte l'Organo Amministrativo lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale, se previsto, o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve eseguirsi mediante avviso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa.

L'assemblea può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire. Dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, è pertanto necessario che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli interve-

nuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 26

ASSEMBLEA DEI SOCI - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
L'Assemblea dei Soci è regolamentata dalle disposizioni del codice civile.

ARTICOLO 27

ASSEMBLEA SEPARATA DELLE CATEGORIE DEI SOCI
In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee separate secondo quanto previsto dall'art. 2540 c.c.
L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, darà indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.

ARTICOLO 28

ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA - INELEGIBILITA'
La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, come di seguito meglio disciplinato.

La rappresentanza della Società compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (secondo quanto previsto al successivo articolo 34) senza limitazioni ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

L'Amministratore Unico resta in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della nomina.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

ARTICOLO 29

ORGANO AMMINISTRATIVO - I POTERI
Qualunque sia il sistema di amministrazione l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed è ad esso riservato il compimento degli atti di gestione e di tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea dei Soci.

Spetta tra l'altro all'Organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto,

che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci;

- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti;
- g) assumere e licenziare personale della Cooperativa fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della Cooperativa ad organi federali o consortili;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione;
- m) concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti Pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione, se previsto, con competenza esclusiva nomina, occorrendo, i membri del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 30

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, esso è composto da non meno di tre e non più di cinque componenti, eletti fra i soci dall'Assemblea. Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea dei Soci, la quale può anche stabilire che a loro vengano riconosciuti gettoni di presenza. I consiglieri nominano, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

ARTICOLO 31

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELEGA DEI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c.:

- al Comitato Esecutivo;
- ad uno o più dei propri membri.

Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

Nei rapporti con Banche ed Istituti di Credito i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sono delegati al Presidente, salvo diversa delibera adottata dal Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non

possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381 del c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 32

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale ove nominato.

Il Consiglio è convocato dal Presidente presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera e/o fax almeno tre giorni prima della riunione. In caso di necessità o urgenza il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telefax o posta elettronica, sempreché i Consiglieri siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che redige il verbale della riunione.

ARTICOLO 33

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONI

Il Consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando sono presenti o partecipano alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

ARTICOLO 34

IL PRESIDENTE. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La firma e la rappresentanza sociale, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i po-

teri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Dell'as-
senza o impedimento del presidente farà prova la firma del
vice presidente.

Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli
atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure a terzi
determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Ammi-
nistrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-
siasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha
anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti
attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi
autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado
di giurisdizione.

ARTICOLO 35

IL DIRETTORE GENERALE

Qualora sia stato nominato un Direttore Generale, a questi
possono essere attribuiti tutti i poteri per l'ordinario e
straordinario svolgimento dell'attività sociale. Il Direttore
Generale dovrà relazionare sulla sua attività al Consiglio di
Amministrazione.

ARTICOLO 36

COLLEGIO SINDACALE

Ricorrendone i presupposti di legge previsti dall'art. 2543
c.c. o quando l'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, il
controllo della società è affidata ad un Collegio Sindacale
composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati
dall'Assemblea ordinaria, la quale ne determina altresì il
presidente.

I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso
delle spese sostenute per conto e nell'interesse della So-
cietà, tranne che l'Assemblea ordinaria deliberi diversamen-
te; in tal caso il compenso deve essere fissato prima o al-
l'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-
lativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei
Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in
cui il collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleg-
gibili.

I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili istituito presso il Ministero della
Giustizia.

I poteri del collegio sindacale sono quelli individuati dal
Codice Civile.

Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la
Cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di ri-
schio.

Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio
potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i

candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

ARTICOLO 37

IL CONTROLLO CONTABILE

Nel caso in cui la Cooperativa non è tenuta alla nomina del collegio sindacale, il controllo contabile è svolto da un Revisore Contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea dei Soci, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il Revisore Contabile:

- a) Verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) Verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- c) Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, se redatto.

Al Revisore Contabile si applicano le disposizioni degli artt. 2409-bis e s. C.C.

TITOLO V

ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

ARTICOLO 38

IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori all'organo di controllo, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori, del Revisore Contabile, se previsto e dei Sindaci, se nominati, nella sede della Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia approvato.

L'Assemblea dei Soci che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

1. al fondo di riserva legale indivisibile, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
2. ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

3. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 del c.c.

È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento. È fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

In deroga a quanto precede, l'Assemblea dei Soci può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale, fermo quanto previsto ai punti 1) e 2) del precedente comma.

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, gli amministratori e i Sindaci, se previsti, debbono, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il bilancio deve riportare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

ARTICOLO 39

I RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in materia di ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti. L'Organo di Amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della Assemblea dei Soci.

L'Assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri:

1. in forma liquida con liquidazione diretta immediata o rateizzata;
2. aumento gratuito di capitale sociale mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

I ristorni sono disciplinati in modo compiuto dai regolamenti interni.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 40

SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei Soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.

TITOLO VII

FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 41

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. del luogo in cui la società cooperativa ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

ARTICOLO 42

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Qualora la cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 secondo comma del codice civile, o sue successive modifiche, l'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata, entro 60 gg. dall'approvazione del bilancio che attesti il superamento dei limiti di legge, per adeguare il sistema di governance alla normativa prevista per le società per azioni.

Firmato:LUIGI SACCENTI, ROSA COPPOLA, GERMANA ANACLERIO GIUSEPPE STELLA (NOTAIO) - Impronta del sigillo.

=====

Copia conforme all'originale scritta su dieci facciate di tre fogli, si rilascia per uso registrazione.

Arienzo,17 giugno 2016.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 20 commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 che si trasmette uso registro imprese. Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I. Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta il 20 giugno 2016.